



Roma, 24 Gennaio 2007

Protocollo: 4267

Rif.:

Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia delle
Dogane

LORO SEDI

Allegati: vari

e, p.c.

All' Area Centrale Verifiche e Controlli, tributi
doganali e accise – Laboratori chimici

SEDE

OGGETTO: Ulteriore estensione alla concessione di deroghe per taluni prodotti tessili, nel quadro del Sistema delle Preferenze Generalizzate, per il Laos, Reg.(CE)n.1806/2006, per la Cambogia (Reg.(CE)n.1807/2006 e per il Nepal (Reg.(CE)n.1808/2006.

Con riferimento al telescritto prot.n.108 del 5 aprile 2005, ad ogni buon fine allegato alla presente, si richiama l'attenzione di codeste Direzioni Regionali sulla pubblicazione dei Regolamenti comunitari n.1806/06, n.1807/06 e n.1808/06, nella G.U.U.E. L 343 dell'8 dicembre 2006, che estendono ulteriormente la concessione di deroghe già previste, per taluni prodotti tessili, fino al 31 dicembre 2008.

Dette deroghe consentono, in luogo al rispetto dei criteri generali di attribuzione dell'origine, così come stabiliti nelle Disposizioni di Applicazione al Codice doganale comunitario, di cui al Reg.(Cee)n.2454/93, di considerare, per la fabbricazione taluni prodotti elencati negli allegati ai Regolamenti nn.1613/2000, n.1614/2000 e n.1615/2000, "prodotti originari" dei rispettivi tre Paesi sopra indicati, tessuti o filati (maglieria) originari dei Paesi membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), con l'esclusione del Myanmar, dell'Associazione per la cooperazione regionale nell'Asia meridionale (SAARC) o dell'Accordo di Partenariato CE-ACP.

Nel caso di rispetto dei criteri di attribuzione dell'origine secondo le modalità previste dalle deroghe sopra indicate, nella casella n.4 dei certificati Form A che

scorteranno le merci in questione all'atto dell'importazione nella Comunità europea, dovrà essere indicato: “ Deroga – Reg.(CE)n.[numero del Regolamento di riferimento].

Ciò consente che nei casi di specie, qualora venga attivata la cooperazione amministrativa prevista nell'ambito del SPG, sarà possibile richiedere, alle competenti Autorità del Paese emittente, informazioni e documentazione atta a comprovare il carattere di “prodotto originario” delle materie prime utilizzate per la fabbricazione delle merci successivamente esportate nel quadro del predetto Sistema preferenziale nella Comunità.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dei dipendenti Uffici.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dott.ssa Cinzia Bricca

REGOLAMENTO (CE) N. 1806/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1613/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Laos per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4) Con lettera del 22 giugno 2006, il Laos ha presentato una richiesta di proroga della deroga, conformemente all'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) Quando la validità del regolamento (CE) n. 1613/2000 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2006, si auspicava che nuove norme di origine più semplici e più favorevoli allo sviluppo sarebbero state in vigore prima della scadenza del regolamento. Non si prevede tuttavia che le nuove norme di origine dell'SPG saranno adottate prima del 31 dicembre 2006.

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 247,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾, in particolare l'articolo 76,

(6) L'applicazione delle norme di origine dell'SPG attualmente in vigore inciderebbe negativamente sugli investimenti e l'occupazione nel Laos nonché sulla capacità delle industrie laotiane di continuare ad esportare nella Comunità.

considerando quanto segue:

(1) Con regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate ⁽³⁾, la Comunità ha concesso questo tipo di preferenze al Laos.

(7) È opportuno che il periodo di proroga tenga conto del tempo necessario per adottare ed applicare nuove norme di origine dell'SPG. Inoltre, per tutelare gli interessi degli operatori commerciali che concludono contratti nel Laos e nella Comunità nonché la stabilità dell'industria laotiana, occorre prorogare la deroga per un periodo sufficiente a permettere di proseguire o portare a compimento i contratti a lungo termine.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 definisce la nozione di «prodotti originari» applicabile nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate. Esso prevede inoltre deroghe a tale definizione a favore dei paesi beneficiari del sistema di preferenze generalizzate (SPG) meno sviluppati che ne facciano debita richiesta alla Comunità.

(8) È pertanto necessario prorogare la deroga fino al 31 dicembre 2008. Inoltre, per garantire la parità di trattamento tra il Laos e gli altri paesi meno sviluppati, si dovrà riesaminare la necessità di mantenere la deroga dopo l'adozione delle nuove norme di origine nel quadro dell'SPG.

(3) Dal 1997 il Laos beneficia di tali deroghe per determinati prodotti tessili; l'ultima di esse è stata concessa con regolamento (CE) n. 1613/2000 della Commissione ⁽⁴⁾. La validità di questo regolamento è stata prorogata fino al 31 dicembre 2006.

(9) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1613/2000.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).

⁽³⁾ GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 185 del 25.7.2000, pag. 38. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2186/2004 (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 14).

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1613/2000 è modificato come segue:

- 1) Nel primo comma la data «31 dicembre 2006» è sostituita dalla data «31 dicembre 2008».
- 2) Il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Occorrerà tuttavia riesaminare la necessità del mantenimento della deroga dopo l'adozione delle nuove norme di origine del sistema di preferenze generalizzate.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2006.

Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1807/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1614/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione della Cambogia relativi a determinate esportazioni di tessili nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

con regolamento (CE) n. 1614/2000 della Commissione⁽⁴⁾. La validità di questo regolamento è stata prorogata fino al 31 dicembre 2006.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) Con lettera del 29 giugno 2006, la Cambogia ha presentato una richiesta di proroga della deroga, conformemente all'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽¹⁾, in particolare l'articolo 247,

(5) Quando la validità del regolamento (CE) n. 1614/2000 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2006, si auspicava che nuove norme di origine più semplici e più favorevoli allo sviluppo sarebbero state in vigore prima della scadenza del regolamento. Non si prevede tuttavia che le nuove norme di origine dell'SPG saranno adottate prima del 31 dicembre 2006.

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽²⁾, in particolare l'articolo 76,

(6) L'applicazione delle norme di origine dell'SPG attualmente in vigore inciderebbe negativamente sugli investimenti e l'occupazione in Cambogia nonché sulla capacità delle industrie cambogiane di continuare ad esportare nella Comunità.

considerando quanto segue:

(1) Con regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate⁽³⁾, la Comunità ha concesso questo tipo di preferenze alla Cambogia.

(7) È opportuno che il periodo di proroga tenga conto del tempo necessario per adottare ed applicare nuove norme di origine dell'SPG. Inoltre, per tutelare gli interessi degli operatori commerciali che concludono contratti in Cambogia e nella Comunità nonché la stabilità dell'industria cambogiana, occorre prorogare la deroga per un periodo sufficiente a permettere di proseguire o portare a compimento i contratti a lungo termine.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 definisce la nozione di «prodotti originari» applicabile nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate. Esso prevede inoltre deroghe a tale definizione a favore dei paesi beneficiari del sistema di preferenze generalizzate (SPG) meno sviluppati che ne facciano debita richiesta alla Comunità.

(8) È pertanto necessario prorogare la deroga fino al 31 dicembre 2008. Tuttavia, per garantire la parità di trattamento tra la Cambogia e gli altri paesi meno sviluppati, si dovrà riesaminare la necessità di mantenere la deroga dopo l'adozione delle nuove norme di origine nel quadro dell'SPG.

(3) Dal 1997 la Cambogia beneficia di tali deroghe per determinati prodotti tessili; l'ultima di esse è stata concessa

(9) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1614/2000.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).

⁽³⁾ GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

⁽⁴⁾ GU L 185 del 25.7.2000, pag. 46. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2187/2004 (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 16).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1614/2000 è modificato come segue:

- 1) Nel primo comma la data «31 dicembre 2006» è sostituita dalla data «31 dicembre 2008».
- 2) Il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Occorrerà tuttavia riesaminare la necessità del mantenimento della deroga dopo l'adozione delle nuove norme di origine del sistema di preferenze generalizzate.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2006.

Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1808/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1615/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Nepal relativi a determinate esportazioni di tessili nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 247,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾, in particolare l'articolo 76,

considerando quanto segue:

(1) Con regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate ⁽³⁾, la Comunità ha concesso questo tipo di preferenze al Nepal.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 definisce la nozione di «prodotti originari» applicabile nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate. Esso prevede inoltre deroghe a tale definizione a favore dei paesi beneficiari del sistema di preferenze generalizzate (SPG) meno sviluppati che ne facciano debita richiesta alla Comunità.

(3) Dal 1997 il Nepal beneficia di tali deroghe per determinati prodotti tessili; l'ultima di esse è stata concessa con regolamento (CE) n. 1615/2000 della Commissione ⁽⁴⁾. La validità di questo regolamento è stata prorogata fino al 31 dicembre 2006.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).

⁽³⁾ GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 185 del 25.7.2000, pag. 54. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2188/2004 (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 18).

(4) Con lettera del 17 luglio 2006, il Nepal ha presentato una richiesta di proroga della deroga, conformemente all'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(5) Quando la validità del regolamento (CE) n. 1615/2000 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2006, si auspicava che nuove norme di origine più semplici e più favorevoli allo sviluppo sarebbero state in vigore prima della scadenza del regolamento. Non si prevede tuttavia che le nuove norme di origine dell'SPG saranno adottate prima del 31 dicembre 2006.

(6) L'applicazione delle norme di origine dell'SPG attualmente in vigore inciderebbe negativamente sugli investimenti e l'occupazione in Nepal nonché sulla capacità delle industrie nepalesi di continuare ad esportare nella Comunità.

(7) È opportuno che il periodo di proroga tenga conto del tempo necessario per adottare ed applicare nuove norme di origine dell'SPG. Inoltre, per tutelare gli interessi degli operatori commerciali che concludono contratti in Nepal e nella Comunità nonché la stabilità dell'industria nepalese, occorre prorogare la deroga per un periodo sufficiente a permettere di proseguire o portare a compimento i contratti a lungo termine.

(8) È pertanto necessario prorogare la deroga fino al 31 dicembre 2008. Inoltre, per garantire la parità di trattamento tra il Nepal e gli altri paesi meno sviluppati, si dovrà riesaminare la necessità di mantenere la deroga dopo l'adozione delle nuove norme di origine nel quadro dell'SPG.

(9) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1615/2000.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1615/2000 è modificato come segue:

- 1) Nel primo comma la data «31 dicembre 2006» è sostituita dalla data «31 dicembre 2008».
- 2) Il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Occorrerà tuttavia riesaminare la necessità del mantenimento della deroga dopo l'adozione delle nuove norme di origine del sistema di preferenze generalizzate.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2006.

Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
